ALLEGATO "A" AL REP. 62.087/9.878

Statuto della "Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale"

Articolo 1
Costituzione e sede

1. E' costituita la "Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale", eretta in ente morale senza fine di lucro.

2. La Fondazione ha sede legale in Roma e può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 2
Scopo

1. La Fondazione ha lo scopo di:

a) promuovere e sostenere, in Italia e all'estero, iniziative di solidarietà e/o di utilità sociale nei settori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della Sanità, della Ricerca scientifica, dell'Assistenza alle categorie sociali deboli, dell'Istruzione e Formazione e dell'Arte e Cultura, così come l'impresa sociale e le attività di volontariato, anche al fine di favorire nuove opportunità occupazionali, con particolare riguardo ai soggetti più meritevoli di sostegno. Quanto sopra anche ponendosi quale interlocutore dello Stato Italiano e di altri organismi sovranazionali in materia di politiche finalizzate all'occupazione, al sociale e allo sviluppo delle comunità locali, nonché di eventuali accordi e convenzioni per la loro attuazione operativa;

b) favorire, attraverso scambi di esperienze e conoscenze dei reciproci valori, lo sviluppo economico, culturale e sociale dei Paesi di tutto il mondo, contribuendo alla creazione di una rete di rapporti culturali tra gli stessi.

2. La Fondazione attua gli scopi:

a) realizzando in proprio, o affidando la gestione a terzi, pubblici o privati, cooperative ed imprese sociali, nazionali ed internazionali, programmi, progetti ed iniziative nei settori di intervento di cui al superiore comma 1°, lettera a);

b) sostenendo, attraverso la disposizione di atti di liberalità, programmi, progetti ed iniziative rientranti nei settori di intervento di cui al superiore comma 1°, lettera a), proposti da enti pubblici o privati senza fini di lucro, nazionali ed internazionali, e da cooperative ed imprese sociali;

c) identificando e valorizzando le differenti culture del mondo al fine di affermare, nel rispetto delle diverse tradizioni, una comune identità volta a tutelarne il patrimonio storico, artistico culturale e istruttivo;

d) cooperando con altre istituzioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie;

e) svolgendo ogni attività e iniziativa connessa o funzionale ai fini statutari, principalmente nell'aiuto alle persone meno fortunate, ai malati e alla ricerca scientifica per trovare rimedio alle malattie e infine nel campo dell'istruzione e della cultura.

3. La Fondazione può inoltre svolgere altre attività strumentali, accessorie e connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) organizzare eventi e manifestazioni;

b) realizzare iniziative editoriali, anche in formato elettronico;

c) creare un centro di documentazione per lo sviluppo economico, culturale e sociale dei Paesi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2);

d) promuovere e gestire iniziative e corsi di formazione e aggiornamento professionale;

e) bandire concorsi, anche di concerto con enti pubblici e privati, per l'assegnazione di borse di studio e premi per ricerche, volti alla realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione;

f) promuovere studi e ricerche su materie inerenti il perseguimento degli scopi statutari;

g) sostenere, attraverso l'erogazione di contributi ed interventi a carattere promozionale, programmi, progetti ed iniziative di terzi utili al perseguimento degli scopi statutari;

h) costituire Fondazioni, Associazioni e Società;

i) aderire a Fondazioni ed Associazioni già esistenti; acquisire e detenere partecipazioni, anche di controllo, in Società;

l) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso il rilascio di garanzie;

m) richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

n) stipulare contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

4. La Fondazione può assumere proprio personale secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

Articolo 3
Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4
Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio iniziale indicato nell'atto costitutivo e da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;

b) da conferimenti e donazioni, disposti anche da terzi, di beni mobili e immobili, diritti d'uso, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;

c) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le rendite del Patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente in attuazioni dei fini istituzionali.

Articolo 5
Risorse per il funzionamento

1. Per l'adempimento delle proprie finalità la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;

b) contributi pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio;

c) avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

Articolo 6
Partecipanti

1. Possono essere chiamati quali Partecipanti le persone fisiche e gli entri pubblici e privati, con o senza personalità giuridica che vorranno aderire successivamente alla Fondazione condividendone le finalità e contribuendo al fondo di dotazione e/o alle risorse per il funzionamento. L'elenco dei Partecipanti viene indicato nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio.

2. I Partecipanti, se persone fisiche, debbono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità e devono essersi impegnati nei settori di attività istituzionale della Fondazione.

3. I Partecipanti, se enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, debbono aver contribuito alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico e relazionale.

4. La nomina dei Partecipanti e la durata di adesione alla Fondazione sono deliberate con il quorum costitutivo e deliberativo di cui al successivo art. 11, commi 1) e 4), dal Consiglio Generale, che determinerà anche la misura del contributo da apportare al Fondo di dotazione e/o alle risorse per il funzionamento, e l'eventuale rappresentanza ad essi spettante nell'ambito degli organi della Fondazione.

Articolo 7

Organi

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio Generale;

b) il Consiglio di Amministrazione, organo amministrativo collegiale, o l'Amministratore, organo amministrativo monocratico;

c) il Presidente, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione;

d) il Direttore Generale;

e) Il Collegio Sindacale.

Art. 8
Consiglio Generale
Composizione, requisiti, nomine e durata

1. Il Consiglio Generale è composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di undici componenti.

2. Per le nomine dei componenti, a scadenza ed in corso di mandato, provvede il Consiglio Generale per cooptazione previa determinazione del loro numero.

3. possono essere nominati componenti del Consiglio Generale coloro che sono in possesso di documentati requisiti di onorabilità e di esperienza maturata nell'ambito delle attività riportate nel precedente art. 2).

4. il Consiglio Generale dura in carica sei esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati; il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica; i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato, restando in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

5. il componente del Consiglio Generale, che senza giustificato motivo da far pervenire per iscritto, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio Generale decade automaticamente dalla carica.

Art. 9
Consiglio Generale
Competenze

Il Consiglio Generale:

a) nomina l'organo amministrativo optando tra il Consiglio di Amministrazione, organo collegiale, o l'Amministratore, organo monocratico; in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale determina il numero dei componenti tra un minimo di tre ed un massimo di cinque;

b) nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore;

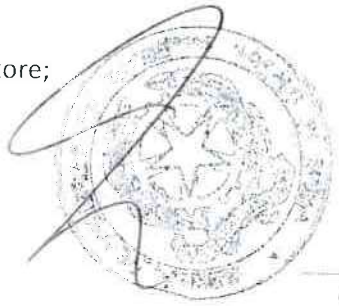

c) determina l'indennità di carica per i componenti del Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore;

d) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale e ne stabilisce il compenso;

e) delibera, con il quorum costitutivo e deliberativo di cui al successivo art. 11, commi 1) e 4), sulle modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore;

f) verifica i risultati della gestione, approva il Bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore;

g) delibera sui programmi generali riguardanti il perseguimento delle finalità istituzionali e l'impiego delle risorse patrimoniali;

h) delibera, con il quorum costitutivo e deliberativo di cui al successivo art. 11, commi 1) e 4), sulla trasformazione, sulla scissione e sulla fusione della Fondazione, nonché sul suo scioglimento;

i) quando le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto;

l) fissa, previo parere conforme del Collegio Sindacale, l'indennità spettante ai componenti del Consiglio Generale per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Generale stesso; ai componenti del Consiglio Generale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze che il Consiglio Generale, sempre previo parere conforme del Collegio Sindacale, può fissare anche in misura forfettaria.

Art. 10
Consiglio Generale
Convocazione

1. Il Consiglio Generale è convocato presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione o dall'Amministratore almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

2. Il Consiglio Generale è altresì convocato dal Presidente o dall'Amministratore ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Può essere, inoltre, convocato quando gliene facciano richiesta motivata uno o più tra:

a) la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale;

b) la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.

3. La convocazione fatta dal Presidente e dall'Amministratore deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e deve essere spedita per raccomandata all'indirizzo dei componenti del Consiglio Generale almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

4. In via d'urgenza, tranne che per il caso dell'approvazione del Bilancio d'esercizio, il termine è ridotto di 3 giorni.

5. L'Adunanza del Consiglio Generale si può tenere anche in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo o telefonico, l'adunanza del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 11
Consiglio Generale
Costituzione

1. Il Consiglio Generale, previamente convocato dal Presidente o dall'Amministratore, è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei propri componenti, salvo per quanto riportato nel precedente art. 6, comma 4) ed art. 9, lettere e) ed h), per le quali è necessaria la presenza del 2/3 dei propri componenti arrotondata all'unità superiore.

2. Il Consiglio Generale è presieduto, senza esercitare il diritto di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore;

3. Alle adunanze partecipano i componenti del Consiglio Sindacale; a discrezione del Presidente che terrà anche conto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, possono partecipare alle adunanze del Consiglio Generale, ma senza esercitare il diritto di voto e previa convocazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato;

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo per quanto riportato nel precedente art. 6, comma 4) ed art. 9, lettere e) ed h), per i quali è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti arrotondata all'unità superiore; in caso di parità di voti, la proposta oggetto di votazione si intenderà respinta.

5. Un componente del Consiglio Generale può farsi rappresentare solo da altro componente; ciascun componente non può avere più di una delega.

6. In assenza delle formalità di convocazione contemplate nel precedente articolo 10, il Consiglio Generale si considera legalmente costituito quando sono rappresentati tutti i suoi componenti ed è presente l'intero Collegio Sindacale.

7. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario designato dal Presidente a tale funzione.

Art. 12
Organo amministrativo
Composizione

1. La Fondazione è amministrata, secondo le determinazioni del Consiglio Generale a norma del precedente art. 9, lett. a), dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore; al Presidente o all'Amministratore spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti nominati dal Consiglio Generale a norma del precedente art. 9, lettera b).

3. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore, dura in carica sei esercizi ed il suoi componenti possono essere riconfermati, il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica.

5. Qualora dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione, per la sua sostituzione si procede alla cooptazione da parte del Consiglio stesso. Il sostituto rimane in carica sino alla successiva adunanza del Consiglio Generale.

6. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà, pertanto, procedere alla nuova nomina dell'organo amministrativo.

7. Qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, l'Amministratore, il Presidente del Collegio Sindacale procederà senza indugio, alla convocazione del Consiglio Generale per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 13
Organo amministrativo
Requisiti di nomina

Per essere nominati Consiglieri, o Amministratore, occorre possedere idonei e documentati requisiti di professionalità, onorabilità, nonché qualificata esperienza maturata nella organizzazione e nella gestione di imprese.

Art. 14
Organo amministrativo
Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dalla Legge o dal presente Statuto.

2. Il Consiglio, o l'Amministratore, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nomina tra i propri componenti il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente;

b) cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione;

c) stabilisce i criteri per la più opportuna divulgazione e valorizzazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;

d) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il Progetto di Bilancio d'esercizio corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette al Collegio Sindacale;

e) approva i Regolamenti interni inerenti l'attività istituzionale della Fondazione;

f) propone al Consiglio Generale i programmi generali riguardanti il perseguimento delle finalità istituzionali e l'impiego delle risorse patrimoniali;

g) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

h) delibera sull'erogazione di contributi e sugli interventi a carattere promozionale utili all'attuazione dello scopo di cui al precedente articolo 2);

i) delibera sugli investimenti del Patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;

l) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità, pubbliche e private, nazionali ed internazionali;

m) conferisce gli opportuni incarichi di consulenza a persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell'attività di Fondazione;

n) può costituire Comitati consultivi o Gruppi di lavoro per materie oggetto dell'attività della Fondazione, determinandone le competenze, la composizione ed i compensi;

o) propone al Consiglio Generale l'istituzione di contabilità separate per l'esercizio di attività commerciali;

p) nomina il Direttore Generale, determinandone le deleghe, attribuendone la rappresentanza della Fondazione in giudizio, determinandone la natura del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione.

q) delibera l'assunzione dei Dirigenti, determinandone le retribuzioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni ed i collocamenti a riposo;

r) delibera l'Organigramma del Personale della Fondazione;

s) può attribuire la rappresentanza a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;

t) può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

u) ravvisandone le necessità, può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali modalità e limiti;

v) propone al Consiglio Generale le modificazioni statutarie, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione;

z) il Presidente e/o l'Amministratore, il Vice Presidente ove nominato, i singoli Consiglieri, il Direttore Generale ove nominato, i Dirigenti ed i Quadri direttivi, in relazione ai poteri loro attribuiti, possono conferire, ove necessario, mandati e procedure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 15
Consiglio di Amministrazione
Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, inoltre, quando ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio Sindacale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal componente più anziano per carica o per età in caso di parità di carica. L'avviso di convocazione, effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax o email con conferma di recapito, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 3 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 24 ore.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione
Costituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione in caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, o di mancata nomina del Vice Presidente, dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina. In caso di parità di anzianità di nomina, prevale l'età.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Quando le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

5. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario designato dal Presidente a tale funzione.

Art. 17
Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, indica al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Generale le strategie perseguibili e le direttrici del percorso della Fondazione nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto.

Nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi;

b) convoca e presiede, senza diritto di voto, il Consiglio Generale;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha il potere di controllare che le delibere siano tempestivamente eseguite;

d) sottoscrive i verbali delle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione unitamente al Segretario;

e) può nominare in sua vece il Direttore Generale, se necessario, per la sottoscrizione di atti e convenzioni con i terzi;

f) determina le deleghe del Direttore Generale, attribuendone la rappresentanza della Fondazione in giudizio;

g) in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato, e in caso di mancata nomina, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione; in caso di parità di carica prevale l'età.

Art. 17 *bis*

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale:

a) partecipa ai Consigli di Amministrazione e può, ove richiesto, partecipare alle adunanze del Consiglio Generale;

b) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, e rappresenta la Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata ai sensi del precedente art. 14, comma 2 Lett. s;

c) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali di Consiglio di Amministrazione e delle adunanze del Consiglio Generale;

e) è a capo del personale e può assumere il personale dipendente non dirigenziale, determinandone le retribuzioni, eventuali promozioni ed incrementi di retribuzione e nei cui confronti esercita il potere direttivo, di controllo e disciplinare, nonché, le rimozioni ed i collocamenti a riposo; sottoscrive contratti di consulenza e contratti di collaborazione, di qualunque natura e forma, determinandone le condizioni; verifica l'attività svolta da consulenti e collaboratori e, ove necessario, provvede alla loro sostituzione e/o revoca;

l) rilascia procure speciali anche ex art. 420 c.p.c.;

m) dirige e coordina l'attività degli uffici pianificandone i lavori in funzione delle scadenze temporali (di legge, fiscali e di statuto) e delle riunioni degli Organi;

n) partecipa con voto consultivo alle riunioni di tutte le Commissioni;

o) tiene i rapporti con gli Enti e le Autorità esterne per tutto ciò che attiene l'attività e l'operatività della Fondazione;

2. Il Direttore Generale, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 13 del presente Statuto, dovrà possedere una esperienza almeno triennale per aver svolto funzioni gestionali ed operative presso enti ed organismi con scopi assimilabili a quelli indicati al precedente art. 2;

Art. 18
Collegio Sindacale
Composizione

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica cinque esercizi; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

2. I componenti sono nominati dal Consiglio Generale a norma del precedente articolo 9, lettera d).

3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venire a mancare un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla successiva adunanza del Consiglio Generale, che provvederà alla nomina del Sindaco venuto meno.

4. Qualora dovesse venire meno la maggioranza assoluta dei Sindaci, l'intero Collegio Sindacale decade e il Consiglio Generale è convocato senza indugio per la sua sostituzione.

Art. 19
Collegio Sindacale

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403, 1° comma del Codice Civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano.

2. Il Collegio sindacale deve intervenire alle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale, decade dall'ufficio.

4. Il Collegio Sindacale esamina il Bilancio d'esercizio ed esprime le sue valutazioni in apposita Relazione che viene rimessa al Consiglio Generale.

5. La riunione del Collegio Sindacale si può tenere anche in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione

del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un Sindaco.

Art.20
Esercizio annuale

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21
Bilancio d'esercizio

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'organo amministrativo approva il progetto di Bilancio d'esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio Sindacale.

2. Il Progetto di Bilancio di esercizio, la Relazione sulla gestione e del Collegio Sindacale, debbono restare depositati presso la sede della Fondazione nei 7 giorni che precedono l'adunanza del Consiglio Generale chiamata ad approvarli.

3. Il Consiglio Generale provvede ad approvare il Bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

4. In presenza di particolari esigenze, il termine di cui sopra potrà essere spostato al 30 giugno di ogni anno.

Art. 22
Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di liquidazione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il Fondo di dotazione della stessa sarà devoluto conformemente a quanto stabilirà il Consiglio Generale in base alla normativa a quel tempo vigente.

Art. 23
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Partecipanti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma a richiesta della parte più diligente.

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 24
Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'autorità prefettizia.

2. I primi componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione sono nominati in sede di atto costitutivo, previa determinazione del loro numero. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8, comma 4, il mandato del primo Consiglio Generale è limitato a cinque esercizi e termina con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Art. 25
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La presente copia costituisce copia conforme dell'originale documento, costituita di 15 (quindici) fogli per 14 (quattordici) pagine intere e sin qui dalla presente XV (quindicesima), copia così come essa risulta integrata dall'atto di precisazione dell'11 novembre 2020 rep. 62.100 racc. 9.890.
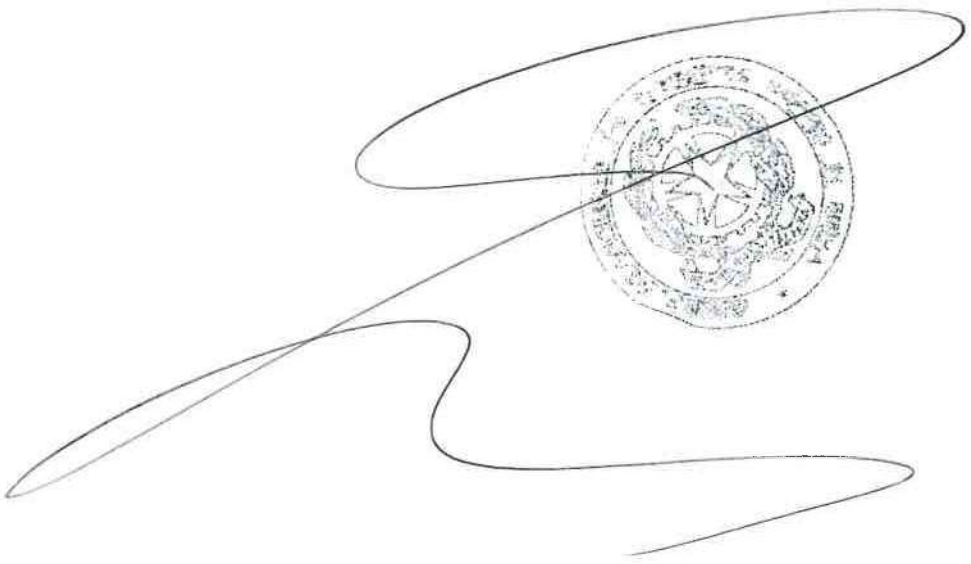
Roma, undici novembre duemilaventi.